

IL SINODO DIOCESANO:
EVENTO DI CHIESA E MOMENTO LEGISLATIVO
Una ricerca a partire dai Sinodi postconciliari delle Chiese italiane

SOMMARIO: Introduzione - I. Le scelte operate in concreto - II. Considerazione complessiva e valutazione generale degli orientamenti e delle scelte qualificanti - III. La relazione tra diritto particolare e diritto universale - Conclusione.

INTRODUZIONE

Dalla lettura ragionata e completa della produzione sinodale avvenuta in Italia dopo la conclusione del Concilio⁽¹⁾ emerge con tutta chiarezza ed immediatezza un rilievo di basilare importanza: il Sinodo diocesano tende ad assumere sempre più la configurazione di evento ecclesiale globale e non semplicemente di momento legislativo.

(1) La nostra ricerca ha esaminato i testi sinodali (atti e documenti) promulgati e pubblicati dalle Diocesi italiane dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II all'inizio del 1989.

Riportiamo l'elenco delle Diocesi interessate, precisando di volta in volta le date di indizione del Sinodo e di promulgazione dei decreti: Agrigento (1979-81); Ancona-Osimo (1981-86); Bobbio (1966-67); Bolzano-Bressanone (1970-73); Brescia (1978-81); Casale Monferrato (1981-85); Fidenza (1981-87); Ivrea (1984-86); Jesi (1980-87); Livorno (1981-85); Lodi (1986-88); Milano (1966-72); Napoli (1977-83); Reggio Emilia-Guastalla (1979-87); Trento (1984-86); Treviso (1983-87); Udine (1983-88); Vercelli (1982-86); Vicenza (1984-87).

Per comodità, nel corso dell'articolo, utilizzeremo un siglario per un'agile citazione dei testi sinodali. Quando fossero stati pubblicati più volumi, li indicheremo con la numerazione romana subito dopo la sigla.

Ecco l'elenco delle abbreviazioni nell'ordine cronologico riferito alla data di promulgazione del Sinodo (riportata in parentesi):

- 1) SDBo: Sinodo Diocesano di Bobbio (7.6.1967).
— «Sinodo Diocesano Bobbiese», Piacenza 1967.
- 2) SDMi: Sinodo Diocesano di Milano (25.1.1972).
— «Sinodo XLVI (Diocesi di Milano)», Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano 1972.
- 3) SDBz: Sinodo Diocesano di Bolzano-Bressanone (4.11.1973).
— «Chiesa locale come evento della Chiesa universale (Sinodo della Diocesi di Bolzano-Bressanone 1970-1973)», Bolzano 1974.

Accanto ad uno sviluppo notevole della prassi sinodale nel periodo post-conciliare e particolarmente poi proprio in questi ultimi anni, si assiste ad un'evoluzione nella sua concezione: non si intende più limitare il Sinodo alla determinazione o alla revisione della legislazione diocesana, ma si vuole concepirlo ed attuarlo come un autentico fatto di Chiesa, che faccia percepire, capire e vivere in profondo l'essere in comunione del Popolo di Dio.

Anche se in termini un po' schematici si può comunque affermare che «il Sinodo diocesano da cassa di risonanza solenne delle direttive pastorali e legislative del Vescovo è diventato momento di partecipazione e di discernimento ecclesiale. Nelle stesse direttive ufficiali che a questo riguardo ven-

- 4) SDBs: Sinodo Diocesano di Brescia (22.11.1981).
— «Libro del Sinodo (XXVIII Sinodo Diocesano)», Brescia 1981.
- 5) SDAG: Sinodo Diocesano di Agrigento (8.12.1981).
I - «La parrocchia degli anni 80 (Sinodo pastorale della Diocesi di Agrigento — Atti della seconda sessione)», Agrigento 1982;
II - «Parrocchia comunione di comunità (Sinodo pastorale diocesano di Agrigento — Documento finale)» Agrigento 1982.
- 6) SDNa: Sinodo Diocesano di Napoli (1^a Domenica di Avvento 1984).
I - «Atti del XXX Sinodo della Chiesa di Napoli», Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli 1983;
II - «XXX Sinodo della Chiesa di Napoli. Documento conclusivo - 26 novembre 1983», Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli 1983;
III - «XXX Sinodo della Chiesa di Napoli. Norme pastorali», Editoriale Comunicazioni Sociali, Napoli 1984.
- 7) SDC: Sinodo Diocesano di Casale Monferrato (25.1.1985).
— «XXVII Sinodo Diocesano Casalese», Editrice Fondazione S. Evasio Opera Diocesana, Casale Monferrato 1984.
- 8) SDLi: Sinodo Diocesano di Livorno (26.5.1985).
I - «Sinodo Diocesano di Livorno. Preparazione-indizione-celebrazione», LDC, Leumann (Torino) 1985;
II - «Sinodo Diocesano di Livorno. Documento finale», LDC, Leumann (Torino) 1985.
- 9) SDAn: Sinodo Diocesano di Ancona-Osimo (16.2.1986).
— «Famiglia cristiana speranza di vita per l'uomo (Sinodo Diocesano Ancona e Osimo)», Ancona 1986.
- 10) SDI: Sinodo Diocesano di Ivrea (18.5.1986).
— «Per una Chiesa giovane a servizio del mondo (Sinodo della Chiesa che è in Ivrea 1984-1986; Orientamenti e Norme)», Ivrea 1986.
- 11) SDVc: Sinodo Diocesano di Vercelli (26.10.1986).
— «Sinodo Diocesano Vercellese 1982-1986», Vercelli 1986.
- 12) SDTn: Sinodo Diocesano di Trento (23.11.1986).
I - «XIX Sinodo Tridentino. Atti e Documenti», Edizioni Diocesane, Trento 1986;
II - «La famiglia di Dio sulle strade dell'uomo. Costituzioni sinodali», Edizioni Diocesane, Trento 1987.
- 13) SDJ: Sinodo Diocesano di Jesi (25.3.1987).
— «Atti e Orientamenti pastorali (Jesi - XXVII Sinodo Diocesano 1980-1985)», Jesi 1987.
- 14) SDRé: Sinodo Diocesano di Reggio Emilia-Guastalla (12.4.1987).
— «L'annuncio del Vangelo oggi in terra reggiana e guastallese (Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla)», Reggio Emilia 1987.
- 15) SDTv: Sinodo Diocesano di Treviso (16.4.1987).
— «Sinodo. Una Chiesa che cammina insieme (Sinodo della Chiesa di Treviso 1983-1987)», Edizioni «La Vita del Popolo», Treviso 1987.

gono date si insiste non poco su questa partecipazione, anche se per altro verso si sottolinea doverosamente la funzione decisiva del Vescovo»⁽²⁾.

Questo dato, se da un lato ha portato le comunità diocesane ad un reale coinvolgimento ecclesiale e ad una indubbia maturazione dell'essere e sentirsi Chiesa, dall'altro però ha problematizzato il ricorso diretto ed immediato al Sinodo come allo strumento esclusivamente deputato alla produzione legislativa diocesana. È stato autorevolmente scritto che «il post-Concilio ha segnato... un recupero di vitalità dell'istituzione sinodale: ma ciò è avvenuto più sul terreno della pastorale che su quello del diritto. Anzi si potrebbe affermare che i sinodi diocesani più recenti hanno quasi completamente rinunciato ad essere luogo di produzione di diritto particolare, preferendo assumere la fisionomia di istituzioni preposte alla elaborazione delle linee maestre della pastorale diocesana e lasciando ad altri organi il compito di tradurre il contenuto in disposizioni giuridiche. Questa dicotomia tra pastorale e diritto (mai esplicitamente affermata, ma evidente nell'assenza dai testi sinodali di vere e proprie norme) suscita alcune perplessità»⁽³⁾.

Per rettamente e proficuamente interpretare questi elementi che risultano in modo incontrovertibile dalla storia recente dell'istituto, ci sembra opportuno, innanzi tutto, presentare in una breve e generale carrellata le scelte concrete dei Sinodi celebrati; in secondo luogo, forniremo una considerazione complessiva degli orientamenti fondamentali e delle posizioni qualificanti assunte per darne una valutazione critica generale; da ultimo, ci soffermeremo sul rapporto tra produzione giuridica particolare e universale.

I. LE SCELTE OPERATE IN CONCRETO

Come si può facilmente immaginare, l'impostazione di fondo e le articolazioni pratiche del discorso che ne derivano si distendono su una gamma molto variegata e non agevolmente raggruppabile in settori.

16) SDVi: Sinodo Diocesano di Vicenza (7.6.1987).

I - «Sulla strada del Regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo. Atti (Diocesi di Vicenza - XXV Sinodo Diocesano. 1984-1987)», Vicenza 1987;

II - «Sulla strada del Regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo. Documento conclusivo (Diocesi di Vicenza - XXV Sinodo Diocesano. 1984-1987)», Vicenza 1987.

17) SDF: Sinodo Diocesano di Fidenza (9.10.1987).

— «XIII Sinodo Diocesano Fidentino su "Evangelizzazione"», Fidenza 1987.

18) SDUd: Sinodo Diocesano di Udine (27.11.1988).

— «Comunità e cristiani adulti e testimoni. Costituzioni sinodali» (Sinodo Diocesano Udinese V. 1983-1988), Udine 1988.

19) SDLo: Sinodo Diocesano di Lodi (8.12.1988).

I - «XIII Sinodo. Atti» (Diocesi di Lodi 1988), Lodi 1989;

II - «XIII Sinodo. Costituzioni» (Diocesi di Lodi 1988), Lodi 1989.

(2) T. CITRINI, «Camminare insieme» nella memoria di Gesù. *Riflessione teologica sui Sinodi diocesani*, in «La Rivista del Clero Italiano» 68 (1987) p. 247.

(3) S. FERRARI, *I Sinodi diocesani del post-Concilio*, in «Aggiornamenti Sociali» 39 (1988) p. 362.

Possiamo, tuttavia, offrire le seguenti indicazioni sintetiche, con l'intendimento chiaro di non voler costringere in un catalogo esclusivo i vari Sinodi, ma semplicemente di rimarcare le caratteristiche più qualificanti e con la speranza di non operare eccessive riduzioni della portata reale e del significato profondo dei documenti prodotti.

1. Sinodi con una preponderante caratteristica legislativa.

1.1. È il caso tipico del SDMi il quale, celebrato nel primo periodo postconciliare, ricalca ancora abbastanza il modello tradizionale e, quindi, si presenta fondamentalmente come una raccolta di leggi, se pure situate entro il loro più generale contesto teologico-pastorale. Nel Decreto di promulgazione del Card. Giovanni Colombo (25 gennaio 1972), in effetti, si legge: «Come ogni Sinodo, anche questo offre una raccolta di norme canoniche. La novità consiste nel fatto che esse sono accompagnate da suggerimenti e orientamenti pastorali, e vengono espresse in una forma che mira al convincimento, pur conservando l'autentico valore di legge»⁽⁴⁾. Dentro questa prospettiva, le norme concrete sono collocate all'interno di più ampie "costituzioni", appunto per collegare direttamente e strettamente l'aspetto positivo alle sue ragioni fondazionali-dogmatiche.

1.2. Anche il SDBo, indetto il 1° novembre 1966 e promulgato il 7 giugno 1967, il primo, quindi, concluso in Italia dopo il Vaticano II, è impostato secondo lo schema classico e subisce scarsamente l'influsso del rinnovamento conciliare; anzi, anche formalmente si definisce solo come "aggiornamento" del precedente Sinodo celebrato nel 1958, dichiarando nella costituzione n. 1: «Questo Sinodo intende soltanto aggiornare il precedente XXII Sinodo Bobbiese»⁽⁵⁾.

2. Sinodi con una formulazione precisa ed esplicita di vere e proprie norme inserite direttamente nel corpo testuale

È questa la soluzione indubbiamente chiara e, a nostro avviso, originale ed interessante, ideata dal SDVi; le norme sono diffuse lungo lo svolgimento della trattazione ma sono decisamente evidenziate nel testo del documento: esse sono stampate in neretto, sono segnalate a margine con una numerazione progressiva propria (per un totale di 40) e sono raccolte in un indice apposito⁽⁶⁾.

(4) SDMi, pp. XI-XII.

(5) SDBo, p. 15.

(6) Cfr. SDVi, II.

3. Sinodi con una parte della produzione appositamente dedicata alle norme

3.1. Il XXX Sinodo della Chiesa di Napoli, dopo aver dato alle stampe gli Atti⁽⁷⁾ e il Documento conclusivo⁽⁸⁾, dedica una pubblicazione esplicitamente alle “Norme pastorali” (nel numero di 227)⁽⁹⁾. Si legge nella presentazione del Card. Corrado Ursi (prima Domenica di Avvento del 1984): «Dal Sinodo, considerato dai sacri Canonici come il momento proprio della funzione legislativa del Vescovo, impostato ora su una consultazione di tutta la Comunità ecclesiale, è scaturito non una somma di decreti relativi alla istituzione, alla vita e all’azione apostolica della Chiesa locale, come si usava nel passato, ma un nuovo piano pastorale globale ed articolato... Il piano pastorale diocesano trova ora concrete determinazioni in una normativa pastorale... La normativa ecclesiale deve essere vista come mezzo pedagogico, come aiuto a seguire ed amare Cristo e i fratelli, come accettazione del criterio espresso da Gesù Cristo: “Chi mi ama osserva i miei comandamenti” (cfr. Gv 14, 15)»⁽¹⁰⁾.

3.2. Anche il SDTv dedica una sezione alla formulazione di Norme sufficientemente dettagliate e precise, sia pure sempre inquadrata nel contesto pastorale (il totale è di 228; la sezione è la II, incorniciata tra la I: Costituzioni e la III: Statuti e Regolamenti)⁽¹¹⁾.

4. Sinodi con parti esplicitamente normative all'interno della struttura e del discorso generale

4.1. Tra essi, innanzi tutto, il SDBs che, quasi in ogni sezione, dedica una parte abbondante a “orientamenti e norme” sufficientemente dettagliati, situandola dopo alcune considerazioni di carattere generale che ne mostrano il fondamento o l’inquadramento teologico-pastorale. Se pure la totalità delle indicazioni autorevoli non è uniforme, molto spesso ci si trova di fronte a vere espressioni precettive⁽¹²⁾.

4.2. Il SDBz nei suoi sette documenti conclusivi segue sempre la scansione: introduzione (presentazione e precisazione del tema), tesi (linee direttive imprescindibili), risoluzioni (configurano appunto le decisioni operative che identificano le norme propriamente dette: in quanto tali non sono sempre presenti, ma solo quando l’argomento conduce alla necessità di prendere qualche deliberazione per la vita della diocesi), raccomandazioni e appelli

(7) Cfr. SDNa, I.

(8) Cfr. SDNa, II.

(9) Cfr. SDNa, III.

(10) SDNa, III, pp. 4-8.

(11) Cfr. SDTv, pp. 187-232.

(12) Cfr. SDBs.

(auspici di scelte e programmazioni pastorali in linea con i principi enunciati)⁽¹³⁾.

4.3. Il SDAg, che dedica il suo documento finale alla Parrocchia-comunione di comunità, in ogni suo capitolo fa seguire agli orientamenti dottrinali, sia pure in maniera molto schematica, alcune prospettive di rinnovamento pastorale⁽¹⁴⁾.

4.4. In modo molto più articolato, il SDI presenta all'interno dei capitoli, dopo la lettura della realtà e il discernimento nella fede, proposte pastorali dove si possono rintracciare anche indicazioni operative a carattere normativo⁽¹⁵⁾. In appendice, poi, riporta alcune norme (42) regolanti le strutture diocesane centrali (organismi consultivi e organismi di governo o uffici di Curia), quelle periferiche (vicarie e parrocchie) e l'attività pastorale⁽¹⁶⁾.

4.5. Anche il SDVc, pur dichiarandosi assise essenzialmente "pastorale" dedicata ad un unico tema, la famiglia, fa culminare ogni capitolo in alcune conclusioni operative, le quali spesso presentano in pratica la configurazione di autentiche leggi diocesane⁽¹⁷⁾.

4.6. Il SDTn conclude ogni argomento all'interno dei capitoli con "raccomandazioni", che alla fine risultano essere molto numerose e abbraccianti un po' tutti i campi della vita ecclesiale; anche se la forma e il tono di questi interventi si situano in un alveo chiaramente discorsivo e si presentano totalmente nella linea della esortazione, essi sono pur sempre direttive autorevoli per l'impostazione e l'attuazione pastorale⁽¹⁸⁾.

4.7. Il SDUd, se si eccettuano l'introduzione, la presentazione della situazione e il capitolo dedicato ai fondamenti teologici generali, articola ogni suo capitolo in tre parti: i "fondamenti teologici", per offrire le basi bibliche e dottrinali di tutto il discorso; gli "obiettivi e scelte pastorali" per indicare le mete cui tendere; le "disposizioni pratiche e norme" per stabilire con precisione la prassi che deve essere seguita da tutti. Nella I Appendice, inoltre, raccoglie gli Statuti e i Regolamenti del Consiglio Presbiterale Diocesano, del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Pastorale Foraniale, del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici e le Norme per l'amministrazione degli enti e dei beni ecclesiastici⁽¹⁹⁾.

(13) Cfr. SDBz.

(14) Cfr. SDAg, II.

(15) Cfr. SDI.

(16) SDI, pp. 195-207.

(17) Cfr. SDVc.

(18) Cfr. SDTn, II.

(19) Cfr. SDUd.

4.8. Infine, il SDLo in tutti i Capitoli (eccetto il primo) presenta una parte introduttiva a carattere teologico-pastorale, di natura fondativa, e una parte di vere e proprie “Norme”, di natura applicativa. In Appendice I riporta, quindi, diversi documenti disciplinari: Direttive per il Seminario, Regolamento della Curia Diocesana, Regolamento del Consiglio Presbiterale, Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano, Regolamento per l’elezione dei membri del Consiglio Pastorale Diocesano, Norme del Capitolo della Cattedrale, La Scuola Diocesana per Operatori Pastoral, La Casa della Gioventù, Regolamento per l’elezione dei membri dei Consigli Pastoral Parrocchiali, Statuto dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero⁽²⁰⁾.

5. Sinodi con una preponderante caratterizzazione pastorale

Definiamo così quelle assisi che sono culminate in documenti dal chiaro timbro pastorale, dove la preoccupazione normativa non risalta immediatamente dalla lettura dei testi. In effetti, l’intento di regolamentazione positiva, anche se non può essere definito assente, non si traduce però nella determinazione di norme precise, ma preferisce limitarsi ad orientamenti ed indicazioni. La differenza, poi, con i Sinodi precedenti, pure di tonalità primariamente pastorale, è che qui non è possibile o è possibile solo sporadicamente rilevare indicazioni di sezioni o parti esplicitamente dedicate allo scopo normativo: il discorso procede tutto in senso descrittivo e solo nel suo esplicarsi concreto assume, quando è ritenuto necessario, valenza e toni direttivi.

Si possono catalogare dentro questo schema di impostazione i Sinodi di Casale, Livorno, Jesi, Reggio Emilia-Guastalla, Fidenza e Ancona⁽²¹⁾; quest’ultimo in particolare, concentrandosi — diremmo monograficamente — sul tema della “Famiglia cristiana speranza di vita per l’uomo”, si presenta in fondo come un trattato teologico-pastorale sulla famiglia.

6. Sinodi con documenti normativi pubblicati durante i lavori, quasi come produzione “a latere”

Il SDAg, ad esempio, che pure nel documento finale ha sezioni dedicate alle indicazioni applicative, mentre era ancora in corso, ha riassunto alcune sue conclusioni in norme concrete regolanti l’ambito liturgico, emanando un “Direttorio liturgico-pastorale dei Sacramenti per la Diocesi”⁽²²⁾.

(20) Cfr. SDLo, II.

(21) Cfr. SDC; SDLi, II; SDJ; SDRe; SDF e SDAn.

(22) Cfr. SDAg, II, pp. 3-4.

7. Sinodi con documenti normativi pubblicati dopo i lavori, quasi come produzione, frutto del cammino percorso

È il caso del SDLi, il quale, come abbiamo già annotato, presenta un andamento prevalentemente discorsivo e pastorale: dopo la sua conclusione, precisa in leggi propriamente disciplinari gli auspici di innovazione e i criteri di scelte operative presenti nel documento finale. La Chiesa livornese, infatti, ritiene frutto maturo del cammino sinodale le norme emanate nel documento “Camminiamo insieme dall’Eucaristia verso una Chiesa Eucaristica” e concernenti specificamente: la celebrazione eucaristica, il Consiglio pastorale parrocchiale tra celebrazione e chiesa eucaristica, la catechesi, la carità, il contribuire alle necessità comuni⁽²³⁾.

8. Riassuntivamente possiamo quindi affermare che i Sinodi, di fronte alla questione della produzione normativa, si presentano assai diversificati. L’indirizzo generale che emerge e si impone risulta quello di una attività legislativa quantitativamente limitata, dipendente direttamente e strettamente dai suoi fondamenti assiologici e dischiusa a nuovi, successivi sviluppi: il dato normativo, cioè, si delinea come un primo, ma solo iniziale, passo nell’applicazione delle più vaste aperture ed acquisizioni sinodali.

Tentare di presentare, poi, una sintesi dei contenuti delle prescrizioni sinodali è ancora più arduo, se non praticamente impossibile⁽²⁴⁾, data appunto l’ampiezza e l’estrema varietà della produzione. Soltanto per riferirci ad un modello, possiamo riportare gli argomenti precisi trattati dalle quaranta norme del SDVi. Esso infatti, data la sua scelta felice ed efficace di incorporare le definizioni disciplinari all’interno della trattazione — obbedendo così ad un criterio di coerenza con la natura del diritto —, ma insieme di evidenziarle in modo che spicchino immediatamente e risultino isolabili e rammentabili con facilità — obbedendo così ad un criterio di realismo e concretezza — si impone come simbolo interessante: il suo schema per la

(23) SDLi, II, pp. 187-210.

(24) Il Sinodo diocesano orienta la propria produzione normativa sulla base di quei criteri guida che maggiormente esprimono il senso e la natura dell’evento sinodale. I principi basilari possono essere ricondotti a tre: l’ecclesialità (che potremmo identificare nella “causa finale” cui tende la celebrazione sinodale), la comunionalità (che potrebbe rappresentare la “causa formale”, in quanto la comunione esprime il principio formale della Chiesa e di tutte le sue istituzioni) e la pastoralità (che potrebbe essere qualificata come la “causa efficiente”, in quanto origina ed orienta l’intera attività sinodale). In obbedienza a questi principi e facendo attenzione alla concreta e viva realtà della Chiesa di oggi, i Sinodi diocesani organizzano i contenuti dei propri documenti conclusivi secondo una fondamentale tripartizione: Parola di Dio — Sacramenti — Comunione, Carità, Promozione umana. Non è difficile riandare all’ordine e all’articolazione delle quattro grandi Costituzioni del Concilio Vaticano II: la Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, «Dei Verbum»; la Costituzione sulla Sacra Liturgia, «Sacrosanctum Concilium»; la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, «Lumen Gentium» e la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, «Gaudium et Spes». All’interno, poi, dei tre settori contenutistici complessivi si danno alcuni sviluppi più consistenti; tra essi possiamo specificamente rammentare il tema della ministerialità del Popolo di Dio e quello dell’organizzazione pastorale della Chiesa locale.

sua praticità, coerenza, chiarezza e riassuntività può utilmente essere ripreso. Questa è, quindi, la sequenza delle tematiche disciplinate⁽²⁵⁾:

- 1 – Promozione da parte di ogni parrocchia di incontri regolari di annuncio e ascolto della Parola di Dio.
- 2 – Itinerari parrocchiali stabili di rievangelizzazione degli adulti.
- 3 – Rievangelizzazione e celebrazione eucaristica nel giorno del Signore.
- 4 – Rievangelizzazione e celebrazione dei sacramenti.
- 5 – Programmazione pastorale della visita dei preti alle famiglie.
- 6 – Formazione di animatori per la rievangelizzazione.
- 7 – Cammini di fede per fidanzati da promuovere in ogni parrocchia.
- 8 – Gruppi di sposi da promuovere in ogni parrocchia.
- 9 – Situazioni matrimoniali irregolari e difficili.
- 10 – Unità pastorali tra piccole parrocchie.
- 11 – Centralità della messa domenicale.
- 12 – Numero delle messe.
- 13 – Formazione permanente dei presbiteri.
- 14 – Diaconato permanente.
- 15 – Ministeri di fatto.
- 16 – Ministri straordinari dell'Eucaristia.
- 17 – Parrocchia e gruppi, movimenti, associazioni.
- 18 – Assemblea parrocchiale e programma pastorale.
- 19 – Consiglio pastorale parrocchiale.
- 20 – Consiglio pastorale vicariale.
- 21 – Vicario foraneo.
- 22 – Caritas parrocchiale.
- 23 – Fondo parrocchiale di solidarietà per i poveri e il Terzo mondo.
- 24 – Contribuzioni dei fedeli e accantonamento di denaro per i bisogni della parrocchia.
- 25 – Consiglio per gli affari economici parrocchiale.
- 26 – Pubblicazione dei bilanci parrocchiali.
- 27 – Barriere architettoniche degli edifici.
- 28 – Abolizione delle tariffe e determinazione delle offerte per le celebrazioni sacramentali e per la celebrazione della S. Messa.
- 29 – Corresponsabilità dei preti che vivono nella medesima parrocchia.
- 30 – Arredamento della canonica.
- 31 – Attenzione ai problemi del territorio della parrocchia.
- 32 – Giornate parrocchiali di riflessione sui temi della vita del mondo.
- 33 – Associazioni ecclesiali operanti nel sociale.
- 34 – Gruppi vicariali per scuola e mondo del lavoro.
- 35 – Progetto educativo delle strutture ecclesiali.
- 36 – Disponibilità delle strutture ecclesiali parrocchiali.
- 37 – Impegno per la scuola di genitori e insegnanti della parrocchia.
- 38 – Scuola materna parrocchiale.

(25) Cfr. SDVi, II, pp. 169-170: «Indice delle Norme» con i debiti rinvii alle pagine precise.

39 Incontri parrocchiali di riflessione sui problemi del lavoro.

40 – Solidarietà della parrocchia per situazioni di povertà e ingiustizia.

Da quanto testé riportato e dal lavoro di studio e di ricerca svolto, si possono delimitare quattro settori generali all'interno dei quali raccogliere tutto il dato positivo elaborato dalla legislazione sinodale: il settore dell'annuncio evangelico e della catechesi; il settore della celebrazione liturgica e, in particolare, sacramentaria; il settore dell'organizzazione pastorale della Chiesa mistero di comunione e, quindi, degli organismi diocesani e parrocchiali di guida della comunità e di partecipazione comunionale alla responsabilità di governo; il settore della pratica della carità come autentico servizio d'amore e della promozione umana. «Gli "orientamenti e norme" intendono abbracciare l'intera gamma dell'attività pastorale tanto della gerarchia che dei fedeli, e si riferiscono quindi: all'evangelizzazione e catechesi in ogni loro forma; ai sacramenti della fede, come sorgente di vita cristiana e mezzo di santificazione nei vari stati di vita; alla comunione ecclesiale che, attraverso i ministeri, si traduce nell'effusione della carità all'interno e all'esterno della Chiesa»⁽²⁶⁾.

Questa ripartizione può documentare ulteriormente come l'attenzione delle assemblee sinodali si diriga all'essere e all'agire della Chiesa in quanto tale, arricchendosi certamente rispetto all'impostazione tradizionale ma, una volta di più, manifestando una diretta e primaria preoccupazione pastorale.

II. CONSIDERAZIONE COMPLESSIVA E VALUTAZIONE GENERALE DEGLI ORIENTAMENTI E DELLE SCELTE QUALIFICANTI

Se volessimo abbracciare con uno sguardo panoramico globale lo snodarsi dei Sinodi postconciliari nella loro evoluzione storica viva, l'immagine conclusiva e sintetica che risulterebbe impressa e fissata come dato qualificante l'orientamento di fondo e le articolazioni derivanti sarebbe esattamente la seguente: l'intenzione e la scelta di configurare e tradurre in attuazione il Sinodo diocesano più come evento di Chiesa che non come momento legislativo. «Il Sinodo diocesano è un "evento di Chiesa"; più specificamente è un evento della e nella "Chiesa particolare", perché è questa che, sotto la guida del Vescovo, ne è il soggetto attivo e responsabile, ed è il luogo dove l'evento sinodale nasce, si sviluppa, si celebra, realizza le sue finalità e si prolunga, con i suoi frutti, nell'avvenire»⁽²⁷⁾.

Il Sinodo, cioè, è pensato e vissuto come strumento e occasione privilegiata per far acquisire il senso autentico della Chiesa; di più, potremmo dire, come "Kairòs" del processo di autoedificazione della Chiesa locale. «Il Sinodo ha la finalità di far crescere e far progredire la Chiesa che è localiz-

(26) SDBs, p. 8.

(27) SDAn, p. 8.

zata e cammina sul territorio»⁽²⁸⁾. «È stato pensato, voluto ed attuato solo per questo: per far crescere la Chiesa in una fede più viva, in una carità più generosa, in un'attività più apostolicamente impegnata»⁽²⁹⁾. «Esso dovrà offrire risposte pastorali alle richieste spirituali, umane, religiose del nostro popolo; dovrà rinnovare il volto della comunità cristiana che vive in questa terra, con un forte impegno di santità e con un dinamismo missionario più concreto e più vivo... Nel Sinodo si compie un avvenimento salvifico della Chiesa particolare»⁽³⁰⁾.

Certamente non si vuole negare la qualifica di organismo di produzione legislativa che ha sempre caratterizzato, anzi identificato nella sua specificità propria, l'istituto canonico sinodale, ma non è questo il dato che si impone come prima preoccupazione e come preciso impegno. Al contrario, sia pure non rifiutando né trascurando di considerare il problema di precisare nella sua organizzazione generale e nel suo dispiegarsi particolareggiato il governo della vita e dell'attività pastorale della diocesi, si indirizzano gli intenti e gli sforzi a fare del Sinodo un'autentica esperienza ecclesiale: a celebrare nel segno reale e, quindi, ad attuare in concreto attraverso una partecipazione diretta e coinvolta il mistero della Chiesa.

La novità che il SDBs scopre come sua propria è, in realtà, applicabile a tutti e si rintraccia, anche se con tonalità diverse, in tutte le vicende sinodali; essa «consiste nel fatto che si è voluto fare del libro sinodale non appena un repertorio di norme giuridiche minimali, o un manuale di sporadica consultazione, ma uno strumento di positiva formazione spirituale e pastorale riguardante tutti i membri del popolo di Dio: presbiteri, religiosi, religiose, membri di Istituti secolari, membri di associazioni, movimenti o gruppi, come pure i componenti dei consigli pastorali parrocchiali, zionali e diocesani»⁽³¹⁾.

1. Il cammino sinodale così come è impostato fa sperimentare, quindi, innanzi tutto, un nuovo modo di essere Chiesa che, almeno là dove è vissuto con reale e sincera partecipazione e viva intensità, viene gustato nella sua gradita ed entusiasmante novità e nelle sue insospettate ricchezze.

Nasce, allora, la convinzione e il desiderio di vivere in concreto uno stile sinodale permanente, come modalità che traduce in realtà viva la Chiesa come mistero di comunione, dove tutti sono membra attive e corresponsabili. «Il tempo del Sinodo non è un tempo passato: esso è stato una lunga e forte esperienza nella quale abbiamo potuto capire che la Chiesa vive quando cammina insieme e quando si affida alla potenza del suo Signore, che non la vuole stagnante ma in cammino. Il tempo del Sinodo deve dunque restare nella nostra memoria per ispirare e guidare non solo le scelte pastorali del futuro ma anche e soprattutto lo stile quotidiano di vita delle nostre comu-

(28) SDC, p. 12.

(29) SDF, p. 6.

(30) SDLo, I, p. 13.

(31) SDBs, p. 9.

nità cristiane»⁽³²⁾. In tal senso si scopre la sinodalità come dimensione fondamentale e permanente della Chiesa e il Sinodo viene considerato non solo come evento ma anche come “metodo” per cogliere un’autentica concezione di Chiesa: il camminare insieme nel coinvolgimento e nella corresponsabilità di tutti⁽³³⁾.

Dall’itinerario sinodale scaturisce, perciò, una nuova immagine di Chiesa e un modello propositivo di attuazione della Chiesa come mistero di comunione. «Emerge nel Sinodo il principio della “comunione”, il quale ha una rilevanza ecclesiale molto vasta, perché investe non solo l’uso dei ministeri nella loro funzione sacramentale e giurisdizionale, ma tutta la realtà mistica e sacramentale della Chiesa, la quale è una comunione con Dio e con gli uomini e una comunione di tutte le Chiese locali»⁽³⁴⁾. La finalità del Sinodo diocesano si propone di sperimentare il significato pieno della comunione nella Chiesa: «una comunità di comunione, radicalmente rinnovata e capace di annunciare il Vangelo, celebrare il Signore nei sacramenti e vivere in fraternità per il servizio al mondo»⁽³⁵⁾, attraverso un nuovo stile che impronti l’esistenza dei cristiani: una vita appunto resa più sinodale, più capace di camminare insieme in comunione. Così si esprime il SDAn: «Quale cammino sintonizzato verso un traguardo comune, il Sinodo diocesano è stato per noi un’esperienza preziosa, e, al tempo stesso, “esemplare”: ci ha fatto, cioè, sperimentare più intensamente la Chiesa quale “comunità” che vive in “comunione” con Dio uno e trino e tra di noi, e ci ha così indicato il “modello” con il quale dobbiamo sempre partecipare, ciascuno con il suo dono e le sue responsabilità, alla crescita della Chiesa nella verità e nell’unità»⁽³⁶⁾. Lo stile sinodale del camminare insieme deve diventare lo stile di tutta la pastorale diocesana.

1.1. Sembra così che finalmente si possano sperimentare dal vivo le grandi riflessioni conciliari e le collegate determinazioni codiciali che hanno “rinnovato” l’ecclesiologia e caratterizzano, quindi, oggi, la vera e genuina immagine della Chiesa: «la dottrina secondo la quale la Chiesa viene presentata come il Popolo di Dio...; la dottrina per cui la Chiesa è vista come “comunione”...; la dottrina per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico, e regale»⁽³⁷⁾. In particolare, la nozione di Chiesa come mistero di comunione, che risulta centrale nell’ecclesiologia del Vaticano II, ha fatto passare da una concezione di Chiesa come società organizzata dove un posto di tutto rilievo e preponderanza toccava alla gerarchia, ad una con-

(32) SDVi, II, p. 14.

(33) Cfr. ad es. SDC, p. 5 e SDVi, I, p. 20.

(34) SDC, p. 12.

(35) SDJ, p. 19.

(36) SDAn, p. 9.

(37) GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae Disciplinae Leges*, in *Enchiridion Vaticanum*. 8. Documenti ufficiali della Santa Sede (compreso il *Codex Iuris Canonici*) 1982-1983, Bologna 1984, p. 511.

cezione di Chiesa come Popolo di Dio adunato a partire dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito ("Ecclesia de Trinitate"), per realizzare nella storia questa comunione divina e farvi partecipare tutti gli uomini, così che tutti raggiungano il fine loro proprio che è esattamente e obiettivamente la ricapitolazione attraverso Gesù nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, cioè nella comunione trinitaria ("Ecclesia in Trinitate"). «Se la Chiesa è un disegno divino — *Ecclesia de Trinitate* — le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la "salus animarum" resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi. Il bene comune della Chiesa raggiunge perciò un mistero divino, quello della vita della grazia, che tutti i cristiani, chiamati ad essere figli di Dio, vivono nella partecipazione alla vita trinitaria: *Ecclesia in Trinitate*. In questo senso il Concilio Vaticano II ha parlato della Chiesa anche come "comunione"»⁽³⁸⁾.

La comunione si può definire come il principio formale della Chiesa e, perciò, come l'origine, il cuore e il fine, nonché il criterio interpretativo di tutte le sue strutture e istituzioni giuridiche, Sinodo diocesano compreso. «La Chiesa non può più essere concepita come una grande associazione o come una congerie di associazioni ma come una organica compagine di comunità fondate nella comunione degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro nello Spirito Santo, dove il cristiano, anche quando fosse laico, può giocare integralmente tutta la sua personalità assumendo tutte le sue possibilità d'espressione»⁽³⁹⁾.

La Chiesa si delinea, così, come la famiglia di Dio e degli uomini stretti nella sua comunione, dove tutti sono accolti e valorizzati nella loro irripetibile singolarità e nella loro arricchente individualità.

In effetti, il nuovo Codice di Diritto Canonico, in base a questa impostazione comunionale, individua il suo soggetto portante nel battezzato in quanto tale: «se il Codice del 1917 poteva dirsi il Codice della gerarchia, dei chierici, il Codice del 1983 può dirsi il Codice del Popolo di Dio, dei fedeli»⁽⁴⁰⁾, in quanto la categoria fondamentale è appunto quella del "christi-fidelis", all'interno della quale trovano collocazione le figure del fedele laico, del fedele chierico e del fedele membro di un istituto di vita consacrata, figure distinte non in logica della suddivisione di una società gerarchizzata o della gestione di un potere, ma in base al principio della diversità dei carismi e dei rispettivi stati personali nell'ambito del popolo di Dio e in vista dell'esercizio di un servizio all'unico mistero di comunione.

Da qui la riscoperta del ruolo attivo di tutti i fedeli, soprattutto dei fedeli

(38) PAOLO VI, *Ad participes Congressus internationalis Iuris Canonici penes Universitatem Catholicam a S. Corde Mediolani habiti*, in «Communicationes» 5 (1973) pp. 126-127.

(39) E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale*, in «Communio» 1 (1972) p. 38.

(40) L. MISTÒ, *Dal Vaticano II i principi ispiratori del Codice di Diritto Canonico*, in «Ambrosius» 61 (1985) p. 241.

laici: la Chiesa non è più “affare” che riguarda direttamente solo papa, vescovi e preti, uniche presenze propulsive al suo interno, ma ciascun fedele che, sotto la grande categoria della corresponsabilità, è coinvolto direttamente nel vivere e nell’agire ecclesiale; attraverso la riscoperta del valore del “protagonismo” ecclesiale, tutti si è riconosciuti componenti attivi e non solo spettatori passivi, protagonisti diretti e non semplici comparse, individui indispensabili nella misura e nel senso in cui tutti si è indispensabili nel progetto misterioso dell’amore di Dio. La Chiesa, allora, diventa una esperienza da vivere o, meglio, da condividere; non si può concepire la Chiesa che partecipando alla sua vita. «Questa è la maniera che ci è data per sentire e vivere la Chiesa: che il singolo viva con lei, si senta con essa corresponsabile, lavori con lei, questa è la misura della sua ecclesialità vera, non a parole»⁽⁴¹⁾.

1.2. Per queste ragioni si vuole che il Sinodo diocesano si attui realmente come fatto di Chiesa, coinvolgendo perciò direttamente la base e suscitando l’interesse di tutti ed una partecipazione significativamente ampia. «Il Sinodo, che intendiamo celebrare, vuole essere incontro continuato e molto rappresentativo di sacerdoti, religiosi e laici per maturare insieme il rinnovamento postconciliare del nostro modo di essere Chiesa di Gesù Cristo»⁽⁴²⁾. «Il Sinodo affronta il problema della partecipazione ecclesiale di tutti i battezzati nel rispetto dei vari carismi e ministeri: la meta sarà raggiungere un’unità di fondo; unità di impostazione nell’annuncio della fede; unità di azione nella celebrazione della liturgia; unità di indirizzo pastorale nella scelta fondamentale dell’impegno della carità; unità nel chiarire il rapporto clero-laici per favorire la partecipazione di tutti nel fare Chiesa»⁽⁴³⁾. «Nel Sinodo si compie un avvenimento salvifico della Chiesa particolare perché esso manifesta il mistero della Chiesa stessa, convocata e riunita nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mistero che si attua nella comunione gerarchica attraverso nuove forme di corresponsabilità e di coinvolgimento di tutte le componenti della comunità cristiana»⁽⁴⁴⁾.

Un compito di tale portata comporta «un ampio e prolungato coinvolgimento, nella preparazione e nello svolgimento del sinodo, di tutte le componenti diocesane, sia attraverso la partecipazione a momenti specificamente religiosi (giornate di preghiera, ritiri spirituali, pellegrinaggi, ecc.), sia attraverso la riflessione e il dialogo sui temi oggetto del sinodo: da ciò consegue che le costituzioni sinodali (preparate, prima del Vaticano II, da ristrette commissioni composte quasi esclusivamente da ecclesiastici) siano ora il frutto di un processo di consultazione estremamente ampio, che prevede la distribuzione di questionari, la redazione di schede, la preparazione di relazioni, la convocazione di riunioni ed assemblee per la loro discussione, la stesura di molteplici bozze di documenti costantemente sottoposti al vaglio

(41) R. GUARDINI, *Il senso della Chiesa*, Brescia 1960, p. 35.

(42) SDJ, p. 20.

(43) SDUd, p. 14.

(44) SDL0, I, p. 13.

dei membri del sinodo, in ossequio a un metodo di lavoro che valorizza al massimo i fattori di partecipazione...L'accento viene posto — prima ancora che sul risultato finale dell'assemblea sinodale (e cioè la redazione e la promulgazione delle costituzioni e dei decreti) — sull'esperienza di comunione compiuta nel corso del sinodo, inteso come momento di formazione e di arricchimento spirituale di tutta la comunità cristiana»⁽⁴⁵⁾. Il SDLi, nel momento della sua conclusione, per raccogliere l'esperienza vissuta nel lungo cammino percorso — cinque anni di preparazione remota e quattro di celebrazione — ritiene facile concentrare «in una sola parola lo stile che abbiamo voluto imporci, le iniziative che sono state proposte, soprattutto le ispirazioni con cui il Signore ci ha accompagnato. Questa parola è "coralità". E coralità significa una molteplicità di forme di comunicazione che ci hanno aiutato a camminare verso una comunione più profonda. Gli stessi motti che hanno caratterizzato dall'inizio il cammino del Sinodo: "Camminare insieme" e "Per una comunione in Dio nel servizio degli uomini" traducono questo spirito e questa costante attenzione... nel clima di coralità corrispondibile»⁽⁴⁶⁾.

Proprio a livello di partecipazione si nota macroscopicamente la differenza radicale tra il Sinodo come era voluto nel Codice pio-benedettino e il Sinodo postconciliare regolamentato dal Codice promulgato da Giovanni Paolo II: mentre prima l'assemblea era esclusivamente clericale, anzi, ancor più specificamente, "sacerdotale" (cfr. il c. 358 del vecchio Codice), oggi è composta sia da chierici come da laici (cfr. i cc. 460 e 463, par. 3).

1.3. Per favorire e facilitare, poi, la diffusione nelle comunità cristiane di un verace "stile sinodale", che rinnovi il sentirsi Chiesa e quasi lo riplasmì in tutte le sue forse ancora inesplorate potenzialità per ricreare una nuova ecclesiology che con il Vaticano II si definisca propriamente come realtà di comunione, si intende effettuare nel Sinodo e si raccomanda di mantenere poi sempre i seguenti punti fermi.

Innanzitutto, la presentazione e la realizzazione della vita cristiana non come rapporto individualistico-intimistico con Dio, ma come unione con il Dio trinitario attraverso la mediazione del mistero di comunione che è la Chiesa, il quale si attua nella "communio hierarchica", nella comunità compaginata gerarchicamente di cui si entra a far parte viva con il Battesimo: come recita il c. 96 del Codice di Diritto Canonico, attraverso questa che è la porta di tutti i Sacramenti, l'uomo è costituito persona nella Chiesa di Cristo, con i diritti e i doveri inerenti a questa condizione, in quanto è incorporato alla Chiesa come a quella comunione di comunità che deriva dall'Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito e conduce a questo stesso amore trinitario.

In secondo luogo, la sottolineatura della dimensione ecclesiale e comunitaria dell'annuncio della Parola e della celebrazione sacramentaria: Parola

(45) S. FERRARI, *I Sinodi diocesani del post-Concilio*, cit., pp. 355-356.

(46) SDLi, I, p. 5.

e Sacramento, gli elementi genetici della Chiesa, devono venire autenticamente celebrati per costituire giorno dopo giorno la vita della comunità, per significarla e rispecchiarla fedelmente, per inserirvi realmente ogni persona come parte viva del corpo reale di Cristo, conosciuto, ricevuto, amato e sempre più costruito e diffuso.

In terzo luogo, la promozione di una formazione permanente di tutti i fedeli alla ecclesialità, sia sul piano dottrinale sia sul piano pratico. Il Sinodo, una volta celebrato, viene effettivamente affidato alla comunità nella sua interezza, interpellando tutti e coinvolgendoli direttamente nella continua costruzione della Chiesa, mistero di comunione che si fa presente nella storia come popolo in cammino verso la pienezza del Regno di Dio. Così si esprime il SDUd per bocca del suo Arcivescovo: «I testi sinodali non vengono consegnati agli archivi e alle biblioteche, ma alle persone. Li consegno ai laici, i quali per la prima volta sono stati convocati come sinodali a elaborare e votare le costituzioni sinodali. Il Sinodo impegna tutta la Chiesa nell'azione pastorale, la quale compete come diritto e dovere anche ai laici battezzati. Questi infatti partecipano all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo. Li consegno ai religiosi/e, chiamati in ogni epoca della Chiesa a collocarsi sul fronte avanzato dell'evangelizzazione e della promozione umana e invitati dal Concilio ad un maggior inserimento nella chiesa particolare. Li consegno in particolare ai presbiteri, necessari e provvidenziali collaboratori del Vescovo»⁽⁴⁷⁾.

1.4. La prassi postconciliare, quindi, manifesta una sempre più chiara consapevolezza del Sinodo come “funzione della Chiesa” e come “fatto di Chiesa”. Il Sinodo, articolazione di base della Chiesa locale, esprime la missione della Chiesa e diventa così luogo singolare della sua autorealizzazione: in altri termini, il Sinodo non è qualcosa di a sé stante, ma è ancora la Chiesa che opera la sua missione, la sua funzione educatrice, evangelizzatrice e santificatrice, e che si fa sperimentare dal vivo come fatto storico esistente. Il Sinodo, perciò, deve sentirsi Chiesa nel pieno senso della parola e deve far compiere una reale sperimentazione di quello che è la Chiesa.

Questo, assolutamente, in prima istanza.

2. Ma, allora, le leggi? Esattamente da qui nasce la domanda su che cosa ne è o che cosa rimane della tradizionale configurazione dell'istituto sinodale. Il discorso si presenta certamente complesso, ma riteniamo possa snodarsi secondo queste acquisizioni.

2.1. Innanzi tutto è certamente da registrare una problematizzazione della dimensione normativa del Sinodo.

In qualche situazione — sia pure isolata — essa assume toni di contestazione, al punto da giungere addirittura ad una messa in discussione del risvolto legislativo dell'assise sinodale. È il caso della diocesi di Bolzano-

(47) SDUd, p. 11.

Bressanone: «All'inizio del Sinodo alcuni sinodali espressero l'opinione che si dovesse rinunciare alla stesura scritta dei risultati conseguiti, nella persuasione che i documenti scritti siano destinati ad essere rapidamente superati e corrano il rischio di restare lettera morta... Il Sinodo sarebbe dovuto restare, in un certo senso, una istituzione orientativa permanente, che potesse servire ad un continuo rinnovamento»⁽⁴⁸⁾.

Più spesso la problematizzazione non è radicale, ma sfumata. Non contestando, cioè, la necessità di un apparato di regolamentazione concreta, ci si domanda, tuttavia, se la forma della legge diocesana sia la più efficace per applicare le acquisizioni di valore, le verità teologiche, spirituali e pastorali che la celebrazione sinodale ha fatto emergere, sottolineato e sperimentato. Per esempio, nella Diocesi di Vicenza si nota come «una delle difficoltà per il Sinodo deriva dal fatto che in un mondo in perenne mutazione come il nostro fanno paura delle norme fisse. È possibile fissare giuridicamente la possibilità di adattamento progressivo delle norme?»⁽⁴⁹⁾.

Risulta, quindi, che le obiezioni espresse nei confronti della qualifica legislativa del Sinodo possono coagularsi attorno a due questioni.

In primo luogo, ci si chiede se il carattere trascendente dei dati assiologici possa essere tradotto in una norma positiva senza venire penalizzato o, comunque, ridotto: la modalità legislativa non rischia di essere un limite coercitivo e, di conseguenza, frustrante nei confronti della ricchezza e della potenzialità dei risultati sinodali?

In secondo luogo, ci si domanda se l'evolversi così repentino, a volte addirittura vorticoso, del vivere sociale ed ecclesiale non oltrepassi immediatamente lo scritto normativo e lo renda, perciò, superato: in tal caso, una volta di più, la legge non si rivelerebbe, in concreto, ostacolo piuttosto che aiuto nell'applicazione delle acquisizioni teologico-pastorali?

«Dal Sinodo — ricorda la Chiesa di Napoli —, considerato dai sacri Canonisti come il momento proprio della funzione legislativa del Vescovo, impostato ora su una consultazione di tutta la comunità ecclesiale, è scaturito non una somma di decreti relativi alla istituzione, alla vita e all'azione apostolica della Chiesa locale, come si usava nel passato, ma un nuovo piano pastorale globale ed articolato... espresso in principi vitali ben motivati, tendenti a formare nei fedeli una genuina mentalità comunionale e missionaria»⁽⁵⁰⁾. Le norme devono tendere, appunto, a conferire determinazioni concrete ed applicazioni particolareggiate, ma sempre in riferimento e in obbedienza a tale contesto di valore; altrimenti, gli ordinamenti ecclesiali vengono disattesi o svuotati di contenuto. «La legislazione della Chiesa deve essere considerata alla luce delle premesse evangeliche... Al di fuori di questa ottica le norme della Chiesa vengono eluse... La Chiesa napoletana, dopo il Sinodo, non vuole essere la Chiesa del monologo, ma del dialogo, libera da ogni forma di giuridismo»⁽⁵¹⁾.

(48) SDBz, p. V.

(49) SDVi, I, p. 16.

(50) SDNa, III, pp. 4-5.

(51) *Ibid.*, pp. 6-7.

Là Chiesa di Brescia, dal canto suo, invita a tener ben presente che il libro del Sinodo «non è tanto un punto di arrivo quanto di partenza, e che la vita, soprattutto in questo tempo di rapide trasformazioni, continua a porre nuovi problemi»⁽⁵²⁾.

2.2. Le difficoltà, tuttavia, anche se serie e rilevanti, non giustificano l'abbandono di un dato tradizionale e di valore, anzi impegnano ad un suo attento approfondimento per un'eventuale riscoperta e rivalorizzazione.

Esorcizzando, perciò, il pericolo di lasciar cadere, tra i risultati, quello del compito legislativo, i Sinodi sottolineano innanzi tutto l'impossibilità di prescindere da esso, in quanto l'elemento giuridico-positivo è necessario all'autoedificarsi della Chiesa. Così si esprime la Chiesa di Bolzano-Bressanone: «Non si poteva rinunciare ad una stesura scritta delle conclusioni del Sinodo. Si trattava di mettere in relazione alcuni principi, particolarmente importanti, del Concilio Vaticano II con la situazione della nostra Diocesi e della nostra pastorale e di darvi realizzazione»⁽⁵³⁾. Il SDBs non intende affatto «ridurre tutto a pie considerazioni o vaghi consigli dai quali la coscienza possa agevolmente dispensarsi. Il Sinodo è e deve essere considerato in tutte le sue parti una vera legge particolare della nostra Chiesa e impegna quindi i fedeli in tutto ciò che prescrive o vieta anche al di là di ciò che è semplice conferma del Diritto Canonico... Gli orientamenti uniti alle norme sono diretti soprattutto a far cogliere lo spirito delle norme stesse, a creare convincimento e stimolare al retto uso d'una libertà cristiana matura che venga preservata dal cadere nell'arbitrio e sia orientata ad un deliberato servizio del bene comune»⁽⁵⁴⁾. «La parola nella Chiesa è detta per "la salvezza delle anime" e perciò in una prospettiva pastorale — è il SDC che parla —, ma deve pur avere un fondamento dottrinale sicuro e deve inserirsi in una disciplina ecclesiastica chiaramente espressa, altrimenti si rischia di correre invano e di battere l'aria»⁽⁵⁵⁾. Pure il SDVi, consapevole del rischio che alla fine tutto poteva rimanere come prima e nulla realmente cambiare, ha ritenuto opportuno concentrarsi «su alcune scelte limitate e concrete, che fossero piccoli passi possibili per tutti»⁽⁵⁶⁾, attraverso l'elaborazione non solo di orientamenti generali ma anche di specifiche «norme, cioè impegni obbligatori per tutti e senza rimandi di tempo»⁽⁵⁷⁾. Per il SDLo, attraverso l'interpretazione del suo Vescovo, «il libro propriamente sinodale non è una raccolta di piani pastorali, ma è invece un insieme di norme, di dichiarazioni, di indicazioni e di orientamenti, che certamente suppongono anche una visione e un progetto pastorale»⁽⁵⁸⁾.

(52) SDBs, p. 8.

(53) SDBz, p. V.

(54) SDBs, p. 9.

(55) SDC, p. 5.

(56) SDVi, II, p. 19.

(57) *Ibid.*, p. 22.

(58) SDLo, I, p. 68.

2.3. Ecco, allora, che i Sinodi ribadiscono l'impegno a produrre norme. Certamente si imporrà un nuovo modo di intendere il tradizionale compito legislativo: esso non sarà più qualcosa che assolutizza o riduce a sé il fenomeno sinodale, quasi monopolizzandolo; tuttavia si rivelerà pur sempre una componente necessaria, anche se derivata: necessaria per conferire stabilità, sicurezza di riuscita e traduzione pratica all'esperienza svolta; derivata perché strettamente dipendente — anzi vorremmo dire “dettata” — dalla verità strutturale-dogmatica che la Chiesa ha riscoperto come costitutiva di se stessa e del suo attuarsi storico.

Potremmo documentare queste affermazioni con molteplici riferimenti ai testi sinodali elaborati: ci limitiamo a proporre alcuni che ci paiono particolarmente significativi.

Ad esempio, già il SDMi, il primo indetto dopo il Concilio (8 settembre 1966) e dotato ancora di un'impronta prevalentemente legislativa, sente la necessità di reimpostare la tradizionale prassi normativa. Esso, infatti, rileva l'urgenza di distaccarsi da una concezione di legge esclusivamente positiva e imperativa per andare, invece, alla ricerca da un lato delle motivazioni di fondo che danno ragione alla norma canonica, dall'altro delle sue caratteristiche peculiari che la rendono comprensibile ed accettabile, conferendole così una forza “persuasiva”⁽⁵⁹⁾.

La Chiesa di Napoli condivide la preoccupazione del SDMi circa il collegamento tra la norma ed il suo accoglimento nella comprensione ed esortata, perciò, i Pastori ad essere «vigilanti per l'osservanza delle norme, ma anche solleciti nel far comprendere ai fedeli... i motivi che ispirano le norme stesse e la loro forza salvifica e santificante: le norme non devono essere subite ma accettate»⁽⁶⁰⁾. Di più, allargando la prospettiva e approfondendo il tema del rapporto tra il dato positivo e il suo fondamento teologico-dogmatico, sempre il SDNa insiste perché si faccia acquistare ai fedeli il senso vero della Chiesa, eliminando il formalismo in ogni campo e rimarcando la natura reale della normativa ecclesiale, la quale «deve essere vista come mezzo pedagogico, come aiuto a seguire ed amare Cristo e i fratelli, come accettazione del criterio espresso da Gesù Cristo»⁽⁶¹⁾, cioè del Vangelo; in altri termini: non il giuridismo, ma la legge come servizio alla carità che viene da Dio e porta a Lui nella comunione ecclesiale.

Il SDAn, da parte sua, a partire dall'opinione che un Sinodo tutto o prevalentemente costruito «sopra la trama di “deliberazioni” e di “precetti giuridici”, difficilmente avrebbe trovato udienza ed accoglienza»⁽⁶²⁾, si dice pienamente convinto che la questione reale per l'elaborazione di un testo sinodale fecondo è quella di «cercare la “forma” più idonea, per annunciare con efficacia agli uomini d'oggi “tutta la verità” del Vangelo»⁽⁶³⁾: e questo si può raggiungere attraverso lo spirito e lo stile nuovo che già nel Codice

(59) Cfr. SDMi, *Presentazione*, pp. XV-XIX, in particolare la p. XVII.

(60) SDNa, III, p. 7.

(61) *Ibid.*, pp. 7-8.

(62) SDAn, p. 4.

(63) *Ibid.*, p. 5.

di Diritto Canonico del 1983 pervadono e unificano l'intera legislazione canonica.

Anche il SDTn aderisce alla necessità di vagliare il senso della elaborazione normativa, specificandone bene la modalità espressiva e la natura. Infatti, il carattere comunionale di base del Sinodo fa tramontare l'idea di un «direttorio pastorale inteso come una serie di norme precise e particolareggiate... Le Costituzioni non sono indirizzate, come un tempo avveniva, solo o prevalentemente ai sacerdoti (è la prima volta che la comunità nel suo insieme, sia pure sostenuta dall'autorità del Vescovo, si riconosce in una legge a cui essa stessa ha cooperato); ma in conformità a uno stile propriamente pastorale, si è preferito far derivare il comportamento dalle convinzioni... Il motivo fondamentale di questa scelta, e di questo stile, sta nella doverosa composizione, in una Chiesa adulta, tra la lettera e lo spirito, tra la legge e la libertà, intesa nel suo senso migliore. Anche in questo caso infatti «la lettera può uccidere» (2 Cor 3, 6). La croce — che impegna a morire, ma apre alla vita — è l'unica e sufficiente chiave di lettura di ogni legge cristiana: scritta non su tavole di pietra, o fissata in un libro, ma nel cuore del credente (cfr. Ef 2, 13-16; 2 Cor 3, 3)»⁽⁶⁴⁾.

Il SDTv opera dichiaratamente una scelta di contenuto e di stile pastorale: «abbiamo preferito far derivare il comportamento dalle convinzioni. Crediamo infatti che se si sa proporre una scala di valori convincenti, sia evangelici che umani, le norme seguiranno come mediazione di tali valori e costituiranno un dovere di umana e cristiana coerenza»⁽⁶⁵⁾.

Di spicco, in quanto a carattere globale e di felice formulazione, il giudizio complessivo della Chiesa di Vicenza sulle norme sinodali, che riportiamo diffusamente: «Le norme non sono tutto il Sinodo. Esse acquisteranno significato solo se sapremo prima convertirci al cambiamento di mentalità che il Sinodo chiede e insegna con tutto il suo cammino, e se avremo il coraggio di andare avanti nella via aperta dalla ricchezza delle indicazioni pastorali. Le norme sono i primi passi concreti che ogni parrocchia deve avviare o rafforzare per camminare tutti insieme sulla strada del Regno e vivere l'amore della Trinità. Sono obbligatorie perché rappresentano le risposte essenziali che insieme abbiamo capito di dover dare al Signore e che il Vescovo, con il suo discernimento attuato nell'ascolto del popolo di Dio, ha riconosciuto come fedeli alla Parola che salva. Certamente se guardiamo alla meta finale o alla vastità dei problemi, le norme sono ben poca cosa. Se invece guardiamo ad esse con la pazienza e la fiducia che Dio stesso ha verso di noi, scopriamo che possono costituire modi concreti per riprendere a camminare uniti, con un passo che non lascia indietro i più deboli e con la speranza che esse ci aprano ad un'esperienza sempre più piena del mistero del Regno. Per questo sarebbe sterile e triste che l'attuazione del Sinodo si riducesse all'applicazione passiva e meccanica delle norme. Esse sono solo

(64) SDTn, II, p. 13.

(65) SDTv, p. VIII.

l'inizio di un cammino di conversione che ora forse neppure riusciamo a capire fino in fondo»⁽⁶⁶⁾.

3. L'orientamento dei Sinodi postconciliari risulta, così, innanzi tutto obbediente al nuovo Codice di Diritto Canonico⁽⁶⁷⁾, il quale ribadisce che nel Sinodo diocesano il Vescovo svolge la sua attività di legislatore attraverso la promulgazione di dichiarazioni e di decreti (cfr. c. 466): in particolare, quest'ultimo termine non sembra lasciare ombra di dubbio ma riferirsi esplicitamente alla produzione normativa⁽⁶⁸⁾.

Più ancora in radice, la scelta documentata è in linea con la natura stessa del diritto ecclesiale. Il giuridico ecclesiale, infatti, rintraccia la sua natura e la sua finalità nel mistero stesso della Chiesa, è parte integrante della sua essenza, appartiene alla sua realtà strutturale-dogmatica ed interpreta il suo tradursi in norma positiva — la legge, il decreto, il precetto, le costituzioni, ecc. — come servizio necessario, anche se minimale, al continuo processo di edificazione nella storia dello stesso "mysterium Ecclesiae": la Chiesa mistero di comunione, cioè, ad un tempo, comunione spirituale e comunità visibile.

La Costituzione Apostolica di promulgazione del nuovo Codice, "Sacrae Disciplinae Leges", così esplicitamente afferma: «Poiché la Chiesa è costituita come una compagine sociale e visibile, essa ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica ed organica sia visibile; sia perché l'esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate... possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse»⁽⁶⁹⁾. Riandando poi, ancor più direttamente, alla natura teologico-dogmatica del diritto canonico, che trova in particolare nella ecclesiologia il suo luogo specifico di fondazione, si giustifica il dato positivo esattamente come il «grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico... l'ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui li-

(66) SDVi, II, pp. 22-23.

(67) Per una presentazione generale o un commento più dettagliato e completo dei canoni del nuovo Codice sul Sinodo diocesano (cc. 460-468), si possono utilmente consultare i seguenti studi: D. MOGAVERO, *Il Sinodo diocesano*, in AA.Vv., *Il Codice del Vaticano II. Chiesa particolare e strutture di comunione*, Bologna 1985, pp. 66-69; A. LONGHITANO, *La normativa sul Sinodo diocesano. Dal Concilio di Trento al Codice di Diritto Canonico*, in «La Scuola Cattolica» 115 (1987) 3-31 e G. CORBELLINI, *Il Sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris Canonici*, Roma 1986. In particolare, questa ultima opera considera con completezza e vasta documentazione l'istituto sinodale non solo nel nuovo Codice, ma anche nella sua lunga storia, colta nei momenti più significativi.

(68) Cfr. il Libro I del C.I.C. ai titoli I e III, rispettivamente sulle leggi ecclesiastiche e i decreti, in specie il c. 29.

(69) GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae Disciplinae Leges*, cit., pp. 511-512.

neamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura»⁽⁷⁰⁾.

Rintracciamo, perciò, il tentativo, forse non ancora portato a piena maturazione ma certamente già coerentemente presente, di adeguare il rapporto tra celebrazione sinodale e sua produzione normativa alla natura del diritto ecclesiale, riscoperta grazie all'approfondimento conciliare e ai lavori per la promulgazione del nuovo Codice.

Ci pare di poter concludere affermando che il modo nuovo di porsi dei Sinodi postconciliari di fronte alla questione normativa cerca di obbedire ad una corretta concezione dell'indole teologica e pastorale del Diritto nella Chiesa e di tradurla concretamente nella realtà.

4. Il cammino è ancora soltanto all'inizio. Rimane, quindi, aperto a difficoltà e, anche, a qualche soluzione forse un po' immatura.

Dai dati che abbiamo fornito sulle scelte operate in concreto, ci pare che in particolare una questione risulti irrisolta: l'individuare nella conclusiva produzione sinodale un equilibrio riuscito tra riflessione teologica e indicazioni pastorali da un lato, e norme positive e determinazioni legislative dall'altro. Anzi, alcuni indirizzi seguiti, tra i molteplici descritti nell'arco variegato che abbiamo tratteggiato, si sono orientati verso una modalità espositiva che, se non vuole escludere di principio l'aspetto normativo, di fatto rende assai precario — se non quasi impossibile — rinvenire nel testo sinodale leggi diocesane. A volte «nello sviluppare il progetto sotteso alla convocazione del sinodo diocesano i confini tra affermazioni dottrinali, direttive pastorali e prescrizioni normative tendono a perdere di precisione. Mentre i sinodi preconciliari si concludevano con la promulgazione di norme, contenute in un testo che anche formalmente presentava i caratteri esteriori di un codice, i sinodi più recenti pervengono alla pubblicazione di documenti variamente intitolati (suggerimenti, raccomandazioni, orientamenti, prescrizioni, ecc.) all'interno dei quali non è sempre agevole distinguere l'esortazione dal precetto, la dichiarazione di principio dalla norma»⁽⁷¹⁾.

5. Pare dunque ben motivato riassumere che, se da una parte i Sinodi postconciliari non hanno in prima battuta la preoccupazione della produzione legislativa, dall'altra — pur con diverse traduzioni concrete nei documenti finali — ne percepiscono l'importanza. Il momento normativo è inteso e compreso all'interno della sua fondazione ecclesiologica e nella luce della sua finalità pastorale per la crescita della Chiesa locale.

Il Sinodo diocesano, anche nella sua nuova veste di momento privilegiato dell'autorealizzazione della Chiesa particolare, può essere, quindi, ancora ritenuto il "Kairós" per la produzione normativa della diocesi; anzi, «che il Sinodo sia l'ambito più adatto per la formulazione e la promulgazione delle leggi diocesane, risulta dal fatto che in esso il Vescovo non esercita il suo "munus" di legislatore quasi isolato dalla corallità ecclesiale, e in essa in

(70) *Ibid.*, p. 509.

(71) S. FERRARI, *I Sinodi diocesani del post-Concilio*, cit., p. 357.

particolare da quella del presbiterio. Grazie a quella e a questa il discernimento spirituale che solo il suo ministero può concludere ricavandone conclusioni vincolanti per l'intera Chiesa particolare (leggi, direttive, deliberazioni) non si esaurisce nella sua personale saggezza e nei suoi carismi ma conclude e sintetizza i frutti della saggezza e dei carismi di tutto il presbiterio, anzi dell'intero popolo di Dio, da lui stesso animati e fatti crescere»⁽⁷²⁾.

III. LA RELAZIONE TRA DIRITTO PARTICOLARE E DIRITTO UNIVERSALE

Un tentativo di ricerca circa la produzione legislativa sinodale non può ignorare di studiare il rapporto tra le norme emanate da questa assemblea diocesana e tutta la vastissima produzione giuridica ecclesiale: dal Codice di Diritto Canonico alle altre determinazioni legislative a carattere universale o particolare nella Chiesa; in altri termini, e più specificamente, si pone a tema il rapporto tra diritto particolare e diritto universale.

Un Sinodo, in effetti, è sempre un segmento che deve essere collegato all'ampia e maestosa linea disegnata dalla legislazione ecclesiale, in modo particolare da quella universale; «le disposizioni "giuridiche" propriamente dette vanno integrate con la legislazione ecclesiastica generale, con le norme comprese negli statuti dei singoli Enti, e con altre, locali e no»⁽⁷³⁾.

La domanda che sorge può articolarsi, quindi, nel modo seguente: qual è il rapporto tra la celebrazione sinodale e la legge universale della Chiesa? Quali le interdipendenze, gli influssi e gli arricchimenti reciproci? Esiste un apporto specifico della legislazione sinodale che superi l'ambito della attuazione nel campo particolare della legislazione universale⁽⁷⁴⁾?

Dalla rassegna dei testi e dei documenti ci sembra di poter rispondere che il rapporto in causa va nel senso di un influsso reciproco e, quindi, di una continua interazione tra due realtà che, in fondo, non sono che due aspetti di un tutto unitario, come le due facce di un'unica medaglia: il giuridico ecclesiale.

In effetti, da un lato il diritto particolare ha la funzione di applicare in sede locale il diritto universale, fornendo anche le dovute chiarificazioni e specificazioni; dall'altro il diritto universale trova molte volte proprio nel diritto particolare, che è sorto in base ad esigenze emerse a contatto diretto con il vissuto concreto, la provocazione per prodursi e specificarsi.

1. Il primo aspetto è già evidentemente presente nel Codice pio-benedettino. Quella che è la prima codificazione autentica e universale della Chiesa in-

(72) T. CITRINI, *"Camminare insieme"* ..., cit., p. 251.

(73) SDTn, II, p. 13.

(74) Si potrebbe far seguire un secondo interrogativo: quali gli ambiti concreti privilegiati dalla legislazione diocesana postconciliare, ossia quali i contenuti presenti nella produzione normativa? Per una risposta adeguata ad una tematica così vasta si esigerebbe uno studio apposito; per una indicazione di massima, si veda quanto abbiamo già espresso al n. 8 del presente saggio.

terpreta l'evento sinodale come l'ambito ben definito per far conoscere, di fatto soprattutto al clero, la legge universale e per determinarla là dove fosse necessario. Data la concezione ecclesiologica sottostante, il tutto viene rigidamente limitato al campo giuridico e l'immagine che ne consegue del Sinodo è quella di un Codice in piccolo, potremmo dire di un manuale approntato per l'uso locale.

Il rinnovamento conciliare e la derivata revisione codiciale, modificando l'immagine di Sinodo diocesano da fucina di elaborazione di norme a vero evento di Chiesa, hanno allargato la prospettiva del rapporto tra diritto particolare e diritto universale.

1.1. Certamente si dà ancora l'esigenza di applicare ciò che è comune a ciò che è proprio, anzi l'area interessata si moltiplica in virtù del principio di sussidiarietà che è uno dei cardini direttivi della riforma canonica: «in forza di questo principio, mentre si mantengono l'unità legislativa e il diritto universale e generale, si propugnano anche la convenienza e la necessità di provvedere all'utilità dei singoli istituti, in modo speciale, attraverso i diritti particolari e una sana autonomia della potestà esecutiva ad essi riconosciuta... cosicché si provveda opportunamente al cosiddetto sano "decentramento"»⁽⁷⁵⁾. Il Codice non intende assolutamente esaurire né il diritto né la sua positivizzazione in norme; al contrario esso stesso «prevede nuovi testi legislativi; altri ne susciterà, e questi verranno a completare l'opera cominciata e daranno alla Chiesa una vita più strutturata e modulata sulla fede»⁽⁷⁶⁾. Il Codice, quindi, rimanda al diritto particolare, per poter essere non solo conosciuto ma soprattutto attuato; anzi, ora l'oggetto a cui ci si rivolge non è più ristretto alla cerchia clericale ma si apre ad abbracciare tutto il Popolo di Dio. Riteniamo che la chiara coscienza del SDVi sia comune a tutti, anche se non sempre viene esplicitata: «Bisognerà tener presente che il Codice promulgato rimanda per molte questioni ai Vescovi: quindi ad un Sinodo di applicazione del Codice»⁽⁷⁷⁾.

Questo conduce, appunto, anche se in modo diversificato come si è documentato, all'elaborazione di legislazione diocesana in senso proprio: richiamiamo, in particolare, la chiarissima coscienza di alcuni Sinodi di rappresentare la vera legge particolare della diocesi, al di là di una semplice riproposizione del Codice⁽⁷⁸⁾. Ciò è tanto vero che la produzione legislativa dei Sinodi diocesani «rappresenta lo strumento privilegiato per la conoscen-

(75) *Codice di Diritto Canonico. Prefazione*, in *Enchiridion Vaticanum* 8., cit., II. Codice di diritto canonico, p. 35.

(76) J. BEYER, *Il nuovo Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, a cura di L. MISTÒ, Leumann (Torino) 1987, pp. 30-31.

(77) SDVi, I, p. 17.

(78) Cfr. quanto abbiamo già riportato alla nota 54 sulla dichiarazione del SDBs. Anche il SDAn che pure, come abbiamo annotato, è pervaso da una tonalità prevalentemente pastorale precisa a chiare lettere: «Il testo contiene suggerimenti di carattere pastorale, dichiarazioni e riaffermazioni di natura morale, indicazioni e direttive di preciso contenuto normativo, che hanno perciò il valore e la forza di vere "leggi diocesane", da accogliere docilmente e osservare fedelmente» (SDAn, p. 3).

za e lo studio del diritto canonico particolare: da un lato, infatti, essa non offre ostacoli insuperabili all'indagine dello studioso essendo raccolta in un numero relativamente limitato di testi legislativi; dall'altro ricomprende tutte le disposizioni di maggior rilievo a cui la restante legislazione particolare si ispira»⁽⁷⁹⁾.

Approfondendo, anzi, il profilo che ci mostra il Sinodo come momento legislativo, giungiamo a riscontrare come dalla produzione normativa sinodale il diritto canonico è "costretto" a mostrare meglio la sua vera natura, a presentarsi nella sua identità propria e nella sua indole pastorale. Il Sinodo, come luogo dove per definizione sono spiegate e discusse le ragioni della disciplina ecclesiale, contribuisce efficacemente a diffondere l'esatta interpretazione del diritto della Chiesa, in obbedienza e alla luce della riflessione conciliare e della revisione codiciale.

1.2. Tuttavia si dà un collegamento pure nel senso che il Sinodo, anche attingendo alla natura teologica del diritto e alla sua base ecclesiologica, si presenta oggi come fatto di Chiesa e vuole, perciò, incarnare a livello locale l'immagine di Chiesa che il Concilio e il Codice hanno rigenerato, ridandole pieno splendore: la Chiesa mistero di comunione. Il Sinodo si offre, cioè, come lo strumento appropriato e, forse, privilegiato per recepire nelle diocesi il processo di rinnovamento ecclesiale.

In tal senso si esprimeva l'allora Card. Karol Wojtyła, animando quel Sinodo di Cracovia che, sia per il suo valore intrinseco sia per l'importanza assunta dopo l'elevazione al soglio pontificio del suo Arcivescovo, sarebbe diventato preclaro punto di riferimento per tutti. Il futuro Giovanni Paolo II, tentando di precisare il significato di "Sinodo pastorale" attribuito alla celebrazione in corso nell'archidiocesi di Cracovia, offriva una riflessione singolarmente illuminante ed arricchente che merita di essere ampiamente riportata: «Il significato di "Sinodo Pastorale" lo si coglie soprattutto attraverso le seguenti tre approssimazioni.

La prima approssimazione ci dice che il nostro Sinodo non vuole essere solo un Sinodo canonico e limitarsi alla struttura definita dal diritto canonico. Espressione di ciò è stata la convocazione dei Gruppi di Studio, a cui abbiamo dedicato due anni della storia del nostro Sinodo.

La seconda approssimazione dice che il Sinodo — attraverso la sua tematica — deve anche essere uno strumento di cristallizzazione di tutta la pastorale. Subito si è cominciato a parlare di una pastorale sinodale, non intendendo con ciò una giustapposizione, un qualche fattore che si aggiunge a tutti gli altri fattori o correnti pastorali ed ai compiti pastorali, ma intendendo con ciò una certa forma di cristallizzazione o di semplice incontro con quella pastorale normale che si svolge nella Chiesa di Cracovia, in rapporto naturalmente con tutta la Chiesa e soprattutto in rapporto con tutta la Chiesa in Polonia.

(79) S. FERRARI, *Diritto Canonico e vita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale*, in *I Sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865)*, a cura di A. GIANNI e G. SENIN ARTINA, Roma 1987, p. XXIV.

La terza approssimazione, che forse è in grandissima misura già contenuta nelle prime due, sostiene che il Sinodo è una certa azione. Naturalmente questa affermazione richiede una ulteriore precisazione. Ogni Sinodo, anche se meramente canonico, è una certa azione. Qui però si tratta di un'altra cosa. Nella tradizione dei sinodi e nella loro formulazione canonica ciò che soprattutto era importante era l'elaborazione da parte del Sinodo di norme per l'ulteriore azione della Chiesa, e ciò sia per l'azione più generale come per quella più particolare. In questo senso il Sinodo era dunque una certa azione per l'azione. Qui abbiamo invece una concezione un poco diversa. Si tratta del fatto che il Sinodo per la sua struttura, per la sua tematica, per il suo metodo di lavoro, deve iniziare l'azione. Questa azione può essere considerata come un'azione di autorealizzazione della Chiesa di Cracovia»⁽⁸⁰⁾.

1.3. Concludendo la riflessione sul primo movimento di influsso tra la celebrazione sinodale e la produzione legislativa universale, rapporto che si precisa maggiormente nella direzione che va dall'universale al particolare, possiamo affermare che il Sinodo si situa nella dialettica tra Chiesa universale e Chiesa particolare per due ragioni: sia in quanto applica il principio di sussidiarietà, e quindi prescrive la legislazione diocesana, sia in quanto si dimostra strumento con cui la linea di sviluppo della vita ecclesiale nella sua traiettoria di maturazione della fede, approfondita e arricchita nell'ambito della Chiesa universale, viene accolta con piena autenticità e radicalità nella Chiesa particolare⁽⁸¹⁾.

Di più, la natura stessa del "giuridico sinodale", nella sua peculiarità, contribuisce a determinare e qualificare il volto proprio della Chiesa: in effetti, la legislazione prodotta dal Sinodo non è semplicemente "episcopale" — cioè frutto del "munus docendi et regendi" proprio del Vescovo —, ma realmente "sinodale", cioè frutto di tutta l'Assemblea. Se è vero, infatti, come recita il c. 466, che il Vescovo è l'unico legislatore, per cui «lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità», è però nel contempo ugualmente vero che il Vescovo promulga delle norme frutto del Sinodo. Questa è la coscienza chiara, ad esempio, del SDTn: «Vuole essere, il testo delle Costituzioni, uno strumento tanto più autorevole in quanto, non solo è confermato e fatto proprio dal Vescovo, ma risulta dalla "comune mente e comune aspirazione" di tutta una Chiesa... È la prima volta che la comunità nel suo insieme, sia pure sostenuta dall'autorità del Vescovo, si riconosce in una legge a cui essa stessa ha cooperato»⁽⁸²⁾. Se da un lato, quindi, il Sinodo non può legiferare da se stesso, dall'altro però è certo che il Vescovo non può promulgare leggi sinodali senza aver convocato e celebrato il Sinodo. Il Vescovo di Bolzano-Bressanone delinea bene il rapporto tra Vescovo e Sinodo: «Al termine "legislatore" va dato il suo giusto significato. Il Vescovo non può procedere in

(80) *Il Sinodo pastorale dell'Archidiocesi di Cracovia. 1972-1979*, Città del Vaticano 1985, p. 291.

(81) Cfr. *Ibid.*, pp. 261-262.

(82) SDTn, II, pp. 10 e 13.

modo arbitrario. Tutti noi siamo soltanto al servizio della Parola di Dio, e anche il Vescovo è cosciente di essere legato a questa Parola. Egli non sta al di sopra della Chiesa, bensì dentro la Chiesa stessa e non può neppure trascurare la responsabilità comune nella Chiesa. Egli non può percorrere da solo il cammino, né lo farà di certo. “Unico legislatore” significa dunque in primo luogo soltanto che le deliberazioni prese dal Sinodo acquistano carattere di leggi diocesane, allorquando il Vescovo le dichiara tali e provvede alla loro promulgazione... È importante dunque che il Vescovo non perda di vista la sua comunione col Popolo di Dio e che egli sappia riconoscere i limiti del suo servizio, rispettandoli... I concetti che parlano di decisione comune, di codeterminazione, di corresponsabilità di tutti nella Chiesa, devono essere presi seriamente in considerazione, sempre però con la coscienza di attuare il servizio comune e la comunione fraterna»⁽⁸³⁾. Dentro questa prospettiva è evidente che la natura della legislazione sinodale contribuisce grandemente a mostrare la realtà della Chiesa nella sua interezza: mistero di comunione che trae dalla sua stessa essenza anche gli elementi che servono a normare la sua vita di comunità concreta.

2. Si dà, poi, un secondo aspetto del rapporto: questo si determina piuttosto nella direzione che va dal particolare all'universale ed anche qui, in fondo, ancora una volta secondo le due accezioni, la prima a livello giuridico-normativo, l'altra a livello giuridico-fondazionale.

2.1. Nel primo senso il fenomeno è abbastanza evidente nel periodo che corre tra la fine del Concilio e la promulgazione del nuovo Codice. Essendo, infatti, la legge universale in un momento di radicale rinnovamento e presentandosi in aspetti di non secondaria importanza superata dalle acquisizioni conciliari, i Sinodi di fatto si trovano ad aprire alcune piste e a far evolvere in senso positivo determinate prospettive. Emblematico può essere il rilevante capitolo della figura del fedele laico e della sua corresponsabilità dentro la Chiesa e nello svolgimento della sua missione. Per esempio, il SDBs pone già la categoria di “Christifidelis” alla base della sua considerazione dell'unica chiamata alla santità, modulando poi la suddivisione delle diverse vocazioni e stati personali a partire dalla figura del fedele laico, per proseguire con quella del chierico e concludere a quella del fedele consacrato: si tratta, obiettivamente, di una anticipazione del quadro del rinnovato Libro II del Codice⁽⁸⁴⁾. Il Sinodo, perciò, non è solo momento applicativo del diritto comune, ma si pone pure come occasione e funzione stimolante il prodursi della legge universale.

2.2. Nel secondo senso, la costituzione della Chiesa particolare a cui il Sinodo come fatto ecclesiale intende contribuire in modo determinante, è

(83) SDBz, pp. 5-6.

(84) Cfr. SDBs, Parte II, Cap. II, Sez. VI, pp. 139-170.

realmente edificazione della Chiesa in quanto tale e, quindi, concorre a sua volta ad approfondire nella contemplazione e a realizzare nell'azione la Chiesa come mistero: la Chiesa universale, infatti, è la comunione delle Chiese particolari e la Chiesa particolare è concretamente la Chiesa universale che si fa presente realmente in tutte le sue componenti essenziali; la Chiesa universale non è data dal risultato della somma delle Chiese particolari, ma si fa presente tutta intera in ciascuna delle sue attuazioni locali⁽⁸⁵⁾.

Possiamo affermare che la celebrazione di un Sinodo è e deve essere in se stessa una evangelizzazione e una catechesi sul mistero della Chiesa, sulla sua natura, sulla sua missione e poi, in particolare, anche sul senso del diritto ecclesiale.

3. Lo scambio di influsso e l'apporto reciproco tra diritto universale e diritto particolare non è avvertito e, perciò, circoscrivibile solo nel periodo compreso tra la fine del Vaticano II e la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico; si tratta, invece, di un rapporto stabile: nel Sinodo diocesano si rinvigorisce ed approfondisce il vincolo di comunione che lega in-scindibilmente Chiesa particolare e Chiesa universale; così il Sinodo «pur conservando la propria tipica espressione di evento salvifico "locale", da una parte dilata il respiro della missione nella Chiesa che lo celebra, e dall'altra rifluisce con i suoi frutti spirituali e pastorali nella comunione della Chiesa "universale". A sua volta, in forza del misterioso scambio di beni che circolano nel corpo di Cristo, il dono fatto dal Sinodo diocesano a tutta la Chiesa, dal suo seno torna alla Comunità diocesana con effusione di nuove grazie»⁽⁸⁶⁾.

Possiamo, quindi, concludere che «il diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita della Chiesa: da un lato assicura una precisa ed efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall'altro è fattore talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l'ordinamento che non poche norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale... Non si può, quindi, contrapporre diritto particolare e diritto universale, esaltando il primo fino a mettere in crisi l'unità del sistema o dilatando il secondo in modo tale da togliere ogni effettivo spazio alla legislazione degli episcopati locali e dei singoli vescovi. Lo spirito e la struttura dell'ordinamento canonico esigono, invece, che questi due diritti vivano in un rapporto di continua simbiosi che consenta un costruttivo interscambio e un'efficace comunicazione reciproca»⁽⁸⁷⁾.

(85) Cfr. E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale*, cit., p. 39.

(86) SDAn, p. 9.

(87) G. FELICIANI, *Le basi del Diritto Canonico. Dopo il Codice del 1983*, Bologna 1984, p. 10.

CONCLUSIONE

Il Sinodo diocesano, evento di Chiesa, è un camminare insieme, è un fare la strada tutti stretti nella comunione: un cammino che inizia lontano, dal mistero della Chiesa che si origina dalla comunione trinitaria, e che porta lontano, alla realizzazione piena del mistero della Chiesa che conduce alla comunione trinitaria. Da duemila anni la Chiesa cammina nella storia e quando essa si riunisce per celebrare un Sinodo vive uno dei momenti più significativi del suo cammino e della sua continua autoedificazione.

Questo camminare insieme ecclesiale, rispecchiando la natura della Chiesa dove l'elemento divino e quello umano si coniugano perfettamente per costituire nell'unica complessa realtà la comunione spirituale e la comunità visibile, ha bisogno di essere giuridicamente sostenuto e positivamente normato.

La vicenda recente dei Sinodi postconciliari ce lo conferma: il Sinodo diocesano, se pure oggi viene inteso e vissuto nella sua realtà più comprensiva di evento ecclesiale globale, in coerenza con la sua tradizione e la sua natura, non può rinunciare ad essere momento di produzione legislativa, in piena concordanza e dipendenza con il diritto universale e alla luce di una corretta concezione del giuridico ecclesiale. I due aspetti dell'assise diocesana non possono essere contrapposti, ma in quanto parti integranti della medesima realtà devono venire felicemente coniugati.

La Conferenza Episcopale Italiana nel suo documento "Comunione, comunità e disciplina ecclesiale" così dichiara: «Uno degli strumenti più qualificati che la tradizione ci ha consegnato allo scopo di progettare insieme, Pastori e fedeli, le vie che le nostre Chiese devono percorrere per realizzare la missione a cui sono chiamate, è il Sinodo diocesano... Il Vescovo diocesano è il legislatore del Sinodo, colui che dà vigore alle sue dichiarazioni e decreti. Il discernimento che si compie nel Sinodo può sfociare infatti nella statuizione di norme vincolanti anche giuridicamente, che vengono a costituire il patrimonio disciplinare della Chiesa particolare. Esso godrà di una certa stabilità, per essere ripreso e aggiornato di Sinodo in Sinodo»⁽⁸⁸⁾.

Il testo mette in evidenza con chiarezza tre dati: in primo luogo, la convenienza rispetto alla natura del Sinodo che esso sfoci nella elaborazione di «norme vincolanti anche giuridicamente», per non avallare l'opinione che il Sinodo debba ridursi a dare generici suggerimenti pastorali; in secondo luogo, l'affermazione che le leggi sinodali sono parte costitutiva ed integrante del «patrimonio disciplinare della Chiesa particolare» che, perciò, risulterebbe monco se mancasse questa necessaria produzione; in terzo luogo, il bisogno di «una certa stabilità» che si riferisce alla valenza del diritto come sostegno e garanzia dello Spirito che edifica, anima e guida la comunità.

Anche a partire da queste autorevoli indicazioni, la speranza per il futuro è che i nuovi Sinodi, recependo la rinnovata e teologicamente fondata con-

(88) C.E.I., *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, n. 56, in «Rivista Diocesana Milanese» 80 (1989) pp. 100-101.

cezione del diritto ecclesiale, elemento indispensabile nel processo di auto-realizzazione della Chiesa, superino il rischio di dicotomia tra pastorale e diritto ed attuino, invece, il compito normativo loro proprio nella coscienza dell'intrinseca indole e finalità pastorale della legge canonica, alla luce della sua più profonda natura: sempre «l'ordinamento istituzionale e disciplinare della Chiesa nasce dall'esigenza della fedeltà alla missione che Cristo le ha affidato e quindi, in definitiva, dall'urgenza della salvezza degli uomini, "che nella Chiesa deve essere la legge suprema"»⁽⁸⁹⁾.

LUIGI MISTÒ
Seminario Arcivescovile di Milano
Venegono Inferiore (VA)

25 luglio 1990

(89) C.E.I., *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, n. 51, in *Ibid.*, p. 98.